

Cod. H28/H24D/P2  
Cod. CM/ac

Circolare n.73

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale

**Prot.: 000836**

**Data: 27/07/2023**

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Chiarimenti in relazione alla composizione dell'ordine territoriale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. - Riscontro del Ministero della Giustizia m dg.DAG.17/07/2023.0150666.U.

Gentilissimi,

si fa seguito alla precedente circolare n.68 del 12/07/2023, per rappresentare agli Ordini in indirizzo che il Ministero della Giustizia ha evaso la nostra richiesta di chiarimenti, con la nota in oggetto, che per comodità di lettura si allega.

La nota di chiarimento, come a voi noto per mezzo della nostra circolare n.68, si è resa necessaria nell'auspicio ricevere le indicazioni sulle modalità operative di svolgimento delle operazioni elettorali di surroga del Consigliere dimissionario o decaduto, nel caso in cui non vi sia la possibilità di attingere ai candidati non eletti.

In realtà il Ministero si limita a significare genericamente la applicabilità dell'art.3 del DPR 169/2005 alle elezioni suppletive, per quanto compatibile, evidenziando che le stesse possono anche essere compiute "con modalità telematiche".

Per quanto riguarda, in particolare, il termine di indizione, il Ministero rileva la inapplicabilità della tempistica indicata dal medesimo art.3 comma 1, senza individuare il termine medesimo.

Come noto, il CNAPPC non può fornire al riguardo riscontri preventivi e puntuali, atteso il suo ruolo di controllo giurisdizionale di eventuali reclami elettorali, potendo fornire solo indicazioni di carattere generale.







# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti,  
pianificatori, paesaggisti e conservatori

**OGGETTO:** richiesta di chiarimenti in relazione alla composizione dell'ordine territoriale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Nuoro. Riscontro.  
Rif. prot. DAG n. 147444.E del 12 luglio 2023.

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha richiesto di fornire chiarimenti all'esito di quanto indicato da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 119509.U del 6 giugno 2023 in relazione al quesito sulla composizione dell'ordine territoriale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Nuoro, in particolare sugli aspetti procedurali delle elezioni suppletive che dovessero aver luogo per il venir meno di un consigliere territoriale e l'impossibilità di una sua sostituzione.

Al fine di fornire un riscontro a quanto richiesto, giova in premessa evidenziare che la fattispecie esaminata da questo Ministero con la nota citata da codesto Consiglio (rif. prot. DAG. n. 63928.U del 25 marzo 2021) non si pone in contrasto con quanto indicato in sede di riscontro al Consiglio territoriale di Nuoro, giacché la questione ivi esaminata postulava, a ben vedere, la decadenza di un consigliere territoriale eletto proprio a seguito di elezioni suppletive e la riconosciuta possibilità per costui, ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.P.R. n. 169/2005, di essere sostituito dal primo dei candidati non eletti.

Le conclusioni cui questo Ministero è addivenuto in quella sede, escludendo che potesse darsi luogo ad (ulteriori) elezioni suppletive - espressamente previste per il Consiglio nazionale - risiedevano appunto nella concreta possibilità di attingere, mediante scorrimento, all'elenco dei consiglieri non eletti nelle votazioni originarie, per ripristinare le proporzioni richieste dalla tabella allegata al d.P.R. citato.

D'altra parte, l'art. 2, comma 5, ultima parte del d.P.R. n.169/2005, laddove prevede che "*Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri si procede a nuove elezioni*" si riferisce all'ipotesi del venir meno, per effetto del numero complessivo dei componenti, dei presupposti per la funzionalità dell'organo consiliare, con ciò imponendo elezioni per il suo rinnovo, ma non esclude né indica espressamente i rimedi per la sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti allorquando non possa operare il meccanismo surrogatorio e non si possa dunque attingere, mediante scorrimento, al primo dei non eletti nelle rispettive sezioni di appartenenza.

In questi casi, infatti, non può che farsi luogo ad elezioni suppletive, al fine di eleggere il nuovo consigliere mancante e ripristinare la composizione legale dell'ente ed il numero dei rappresentanti per ciascuna sezione dell'albo.

Ciò chiarito, vale osservare che anche il procedimento elettorale dei consigli territoriali, che può avvenire con modalità telematiche, anche ove riguardante le elezioni suppletive, trova la propria disciplina generale nell'art. 3 del d.P.R. n. 169/2005, previa verifica della compatibilità delle disposizioni ivi previste con la peculiarità della fattispecie, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 3, comma 1, siccome riferito alla scadenza del Consiglio in carica, non trova concreta applicazione nella fattispecie in esame.

Cordiali saluti.

Roma, 14 luglio 2023

Il Direttore generale  
*Giovanni Mimmo*